

D.P.R. 11 febbraio 1998 (1).

Disposizioni integrative al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 (2), in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 (3).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 1998, n. 72.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la direttiva n. 85/337/CEE Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che prevede che il Governo definisca le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva n. 85/337/CEE, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Considerata la necessità di dare urgente e completa attuazione alla direttiva n. 85/337/CEE, anche in considerazione del parere motivato del 7 luglio 1993, con il quale la Commissione delle Comunità europee ha invitato la Repubblica italiana a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui all'allegato II alla citata direttiva quando questi abbiano un impatto ambientale importante;

Considerato che taluni progetti indicati nell'allegato II alla direttiva n. 85/337/CEE riguardanti in particolare il settore energetico, minerario ed i materiali radioattivi hanno rilevanza nazionale e che pertanto la valutazione dell'impatto ambientale degli stessi deve essere disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi;

Considerato che appare opportuno modificare le soglie relativamente al settore delle dighe e degli aeroporti, in modo che solo i progetti a rilevanza nazionale siano disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi;

Considerato che il provvedimento in esame assume carattere provvisorio ed urgente, in vista della successiva ridefinizione delle competenze in materia tra Stato e regioni, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dall'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

1. 1(4).

2(5).

3. L'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 ⁽⁶⁾ è soppresso.

4(7).

5(8).

6(9).

7. Le norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per le categorie di opere di cui al comma 1 e la definizione delle modifiche progettuali da sottoporre a valutazione di impatto ambientale sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 1. La disciplina di cui al presente decreto non si applica ai progetti che alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 1, comma 7, abbiano ottenuto la concessione o autorizzazione da parte dell'autorità competente, ovvero ai progetti già disciplinati con legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale o rientranti nelle competenze primarie previste dagli statuti speciali dei soggetti istituzionali.

3. 1. Il presente decreto cessa di avere efficacia all'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (10).

NOTE:

- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 1998, n. 72.
- (2) Riportato al n. VI.
- (3) Riportata al n. I.
- (4) Aggiunge la lettera da *n*) a *u*) nell'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, riportato al n. VI.
- (5) Sostituisce la lettera *f*) nell'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, riportato al n. VI.
- (6) Riportato al n. IX.
- (7) Sostituisce la lettera *g*) dell'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, riportato al n. VI.
- (8) Sostituisce la lettera *l*) dell'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, riportato al n. VI.
- (9) Aggiunge il comma 5-*bis* all'art. 1, D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, riportato al n. VI.
- (10) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.